ASSOCIAZIONE
STUDI BANCARI

INVESTIMENTI FINANZIARI E IMMOBILIARI ALL'ESTERO E ASPETTI SUCCESSORI

Dott. Andrea Alberghini

(Studio Servidio, Bologna)

23 Aprile 2021

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO:

- Investimenti finanziari
- Immobili
- Partecipazioni
- Beni mobili, gioielli, opere d’arte
- Investimenti detenuti all’estero

L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il quadro RW del Modello Redditi delle Persone Fisiche trae origine dal Decreto Legge 28.06.1990 n.167, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 1990 n.227, recante disposizioni sul c.d. "monitoraggio fiscale".

In base all' art. 4 del D.L. 167/1990 **nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati:**

- **Gli investimenti all'estero di natura patrimoniale** (immobili, oggetti d'arte e preziosi; mezzi di trasporto e imbarcazioni, cassette di sicurezza, altre attività detenute all'estero);
- **Le attività estere aventi natura finanziaria** (depositi bancari, partecipazioni, obbligazioni, titoli anche rappresentativi di merci, polizze);
- **Le attività estere di altra natura** (criptovalute, depositi fiduciari presso broker per operazioni di trading online, finanziamenti soci, caparrealtre attività finanziarie aventi natura contrattuale).

ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DICHIARATIVO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE

- Le **società fiduciarie**, considerate dalla Legge italiana come intermediari residenti, sono lo strumento migliore per essere esonerati dalla compilazione del Quadro RW.
- La gestione delle attività estere e dei relativi flussi finanziari deve essere affidata alla società fiduciaria mediante la sottoscrizione di un mandato di intestazione o di amministrazione fiduciaria senza intestazione.
- Spetta in tal caso alla fiduciaria quale intermediario italiano ogni obbligo fiscale.
- Si tratta di una semplificazione assolutamente consigliabile in caso di possesso di dossier titoli gestitoli all'estero per l'ottimizzazione della gestione fiscale, ivi comprese le ritenute e l'esonero dal quadro RW.

ACCORDI INTERNAZIONALI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Accordo FATCA, entrato in vigore dal 1 luglio 2014, consiste nello scambio bilaterale di informazioni tra Italia e USA.

Common Reporting Standard, rappresenta lo standard definito dall'OCSE che è entrato in vigore per gran parte dei paesi del mondo con scadenze diverse da paese a paese nel 2018.

Accordi UE per lo scambio automatico di informazioni, che comprendono l'iscrizione dei titolari effettivi di persone giuridiche nei pubblici registri, anche se tramite soggetti interposti quali trust e fiduciarie. La direttiva DAC 6 del 22 maggio 2018, prevede l'obbligo di comunicazione da parte di intermediari e professionisti di eventuali meccanismi elusivi transfrontalieri.

I dati trasmessi sono indicativi del possesso di attività, redditi o plusvalenze estere.

Costituiscono la partenza per l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di questionari in merito al quadro RW ed ai redditi esteri diversi, di natura finanziaria o plusvalenze.

Di recente l'agenzia delle entrate ha introdotto un particolare software collegato all'anagrafe tributaria, denominato INDACO, per l'analisi e il trattamento delle informazioni ricevute in base agli accordi internazionali.

Possono comportare la richiesta di dimostrare l'origine delle somme di cui si ha la disponibilità all'estero, anche ai fini dell'antiriciclaggio.

PROTEZIONE PATRIMONIALE DEGLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

SOGGETTI CHE POSSONO AGIRE CONTRO IL PATRIMONIO CHE SI VUOLE PROTEGGERE

- Coniugi nel corso di cause di separazione
- Agenzia delle Entrate per la riscossione di tributi
- Creditori a vario titolo
- Azioni di responsabilità e risarcitorie

STRUMENTI PER AGGREDIRE IL PATRIMONIO ALL'ESTERO

- Azioni revocatorie
- Riqualificazione di atti a fini fiscali e esterovestizione
- Decreto ingiuntivo internazionale

IMPOSTE PATRIMONIALI

- Imposte patrimoniali attuali, IVIE e IVAFE
- Ipotesi di imposte patrimoniali di futura introduzione e attività all'estero

LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

LE RAGIONI DELL'AUMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI AGLI ASPETTI SUCCESSORI

- Evoluzione normativa
- Internalizzazione e globalizzazione
- Tendenza degli investitori verso la diversificazione degli investimenti
- Emersione degli asset esteri, scudo fiscale, voluntary disclosure, ravvedimento operoso

NORMATIVA RIGUARDANTE LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

- In Italia è applicabile la Legge 31 maggio 1995 n. 218, in cui sono contenute le disposizioni che disciplinano la materia. La legge, come indicato nel suo art. 1, determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
- E' inoltre applicabile il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo
- Si applica inoltre Convenzione Di Washington del 1973 sul testamento internazionale, ratificata dall'Italia nel 1990 e a oggi non ratificata dagli USA

GLI STRUMENTI PER LA TRASMISSIONE E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NELLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

I PROFESSIONISTI COINVOLTI

Per una corretta pianificazione patrimoniale e successoria è indispensabile il coinvolgimento di professionisti esperti.

- Avvocato. Esegue un'analisi preliminare sullo status giuridico del soggetto interessato, con particolare riguardo per il diritto di famiglia e la titolarità o meno di imprese o attività professionali
- Notaio. Esprime un parere circa le conseguenze in Italia in caso di successione in presenza di attività all'estero
- Consulente finanziario. Esprime un parere circa le modalità di gestione di attività finanziarie all'estero e del loro trasferimento in caso di successione
- Dottore Commercialista. Analizza l'impatto fiscale del trasferimento all'estero di parte del patrimonio e la normativa fiscale applicabile in caso di successione in Italia e all'estero

GLI STRUMENTI UTILIZZABILI

- Testamento
- Trust
- Società Fiduciarie
- Polizze

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

ASPETTI GENERALI

La materia è stata poco trattata fino all'ultimo decennio.

In passato molti asset esteri erano stati tenuti nascosti, anche in sede successoria, col trasferimento mortis causa formalizzato solo all'estero.

Le sanatorie fiscali dal 2001 in avanti hanno comportato l'emersione delle attività, che si è aggiunta ai sempre crescenti investimenti che gli italiani hanno effettuato all'estero negli ultimi 20 anni.

In pratica si tratta di un ginepraio, con aspetti molto incerti per la determinazione del giusto carico fiscale che grava sugli eredi sia in Italia che nel lo stato nel quale gli investimenti e le attività estere sono allocate.

LA TASSAZIONE DELLE SUCCESSIONI DELLE ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

Tutti gli Stati tendono ad applicare imposte di successione particolarmente pesanti in caso di trasferimento mortis causa di beni detenuti nello Stato stesso.

Alcuni penalizzano particolarmente i cittadini stranieri che possiedono asset nello Stato.

CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCESSIONI

Attualmente sono vigenti solo sette convenzioni, tutte piuttosto datate.

Il meccanismo utilizzato per eliminare la tassazione concorrente è quello del credito d'imposta.

ASPETTI FISCALI DELLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI:CONCLUSIONI

Attualmente l'Italia è un paradiso fiscale per le successioni.

Ciò è dovuto ad aliquote e franchigie e esenzioni particolarmente favorevoli.

Anche la modalità di determinazione dell'imponibile fiscale è di assoluto vantaggio per il contribuente.

Diventa quindi importantissima l'analisi dell'impatto fiscale della successione all'estero, confrontandosi necessariamente con esperti locali.

Solo successivamente sarà possibile esaminare il trattamento in Italia ai fini della dichiarazione di successione, dell'utilizzo del credito per le imposte pagate all'estero spettante e del calcolo dell'imposta eventualmente dovuta in Italia.